

Legge regionale 11 luglio 1977 , n. 35 - TESTO VIGENTE dal 21/07/1977

Inquadramento del personale dell' Ente Gioventù Italiana soppresso in base alla legge 18 novembre 1975, n. 764.

Art. 2

Ai fini della determinazione dell' anzianità nella qualifica d' inquadramento, l' anzianità maturata presso l' Ente di provenienza nella corrispondente carriera è valutata per intero per il personale di ruolo e per metà per il personale avventizio.

Ai fini della progressione economica nella qualifica di inquadramento si ha riguardo alla data di attribuzione presso l' Ente di provenienza dell' ultimo aumento biennale, o, in mancanza, della qualifica.